

pensione ed il godimento di essa andrà soggetto nel suo esercizio alle norme prescritte dal libro I, titolo 1, capo 1°, del Codice penale comune » (sempre come nel progetto).

E si dicesse invece al 5° alinea:

« E sarà sospeso durante la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

QUAGLIA. Appena il magnanimo Re Carlo Alberto sali al trono, suo primo pensiero fu di soddisfare ad un voto che la filosofia aveva emesso da quasi un secolo, cioè l'abolizione della confisca dei beni: quale ne era il motivo? Perché colla confisca si punivano gl'innocenti, vale a dire la famiglia, dico la moglie, la prole del condannato, e ciò anche per il massimo dei delitti, l'alto tradimento. Questo principio veniva poi sanzionato nel nostro Codice penale nel 1839, dal quale risulta che i beni delle persone condannate sono amministrati come quelli degli assenti, vale a dire che la famiglia non è spogliata, benché il colpevole sia privato del godimento del suo avere.

Il Ministero nel suo discorso preliminare alla legge ha riconosciuto che il diritto alla pensione è una proprietà acquistata, che è come un frutto, un risparmio delle sue fatiche, sospenderne il diritto, privarne chi ne è in possesso è veramente confiscare l'usufrutto di una proprietà.

Il militare non vuole privilegi, ma neppure vuol essere escluso dal diritto comune che gli compete.

Nel caso dell'attuazione di quest'articolo, durante tutto il tempo della condanna, la famiglia resterebbe privata dell'esercizio di un diritto della pensione che gli è dovuta, poiché parliamo di diritto acquistato.

Proponendo io quindi di sostituire a quest'articolo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale comune, del Codice civile, credo che non si può che confermare un principio generalmente adottato nelle materie criminali. La mia proposta, che non consisterebbe che nel sottoporre la condizione dei militari allo stesso reggimento che regge gli altri cittadini, sarebbe anche in parte l'iniziazione del sistema che si spera veder introdotto, l'abolizione del foro penale militare, per tutto ciò che non è nelle dipendenze della disciplina.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

Prima di passare a discussione sulla medesima, siccome riflette al secondo alinea, porrò in discussione l'emendamento proposto dal regio commissario, che consiste nel sostituire alle parole: « il militare che soffre condanna e la pena dei lavori forzati » le parole: « il militare che soffre condanna che trasse con sé la degradazione. »

Pongo ai voti questa surrogazione.

(È approvata.)

La parola ora è al regio commissario sull'emendamento Quaglia.

DI PETTINGO, commissario regio. Se male non mi appongo, l'onorevole signor deputato generale Quaglia vorrebbe sopprimere la disposizione che si contiene nel primo alinea di questo articolo, ed io credo per contro che si debba la medesima conservare.

PRESIDENTE. Invece di dire adunque: « il diritto della pensione è sospeso prima della condanna e durante il tempo della condanna, » si dovrà dire: « il diritto a pensione, egodimento di essa, andrà soggetto alle norme prescritte dal libro I, capo 1° del Codice penale comune. »

DI PETTINGO, commissario regio. Io credevo dapprima che la proposta del generale Quaglia si riferisse alla prima proposizione, cioè della degradazione.

M'oppongo eziandio alla variazione che l'onorevole gene-

rale vorrebbe fatta al susseguente alinea, siccome che la disposizione del progetto sia dettata da sentimento di giustizia e di moralità; quindi io credo che l'individuo il quale si mette in caso di subire il carcere non debba gioire dei vantaggi che la patria intende di fare ai buoni ed onorati soldati e cittadini ad un tempo. Si deve ricompensare diffatti chi serve degnamente, ma non quegli che falla all'onore. Credo quindi che per misura morale, e per ritegno degli stessi individui, i quali se non appartengono più all'armata attiva, hanno l'onore di farne ancor parte in certo modo, perchè descritti sui ruoli dei pensionati, si abbia da mantenere la disposizione in discorso.

QUAGLIA. Le ragioni esposte dal signor regio commissario non decidono la questione se il diritto sussista sì o no prima della condanna. Se questo diritto sussiste, che tale è il senso dell'articolo primo della condanna, e che col vostro articolo voi lo togliete, voi stabilite con questa una penalità, e questa penalità dovrebb'essere inserita nel Codice penale e non nel regolamento delle pensioni.

Io non parlo di diritto non acquisito, ma bensì di quello che è compito; per lui la pensione è la sostanza che possiede; e non mi pare costituzionale questa disposizione, che privandone lui e la sua famiglia, fa ciò che faceva l'odiosa legge della confisca.

Nè mi muovono le considerazioni di morale, vale a dire che questa disposizione sia necessaria per tenere in freno con giusto timore il militare, ed impedirlo dal commetter delitti. Io mi ricordo che le stesse ragioni si mettevano avanti per conservar la confisca contro i delitti politici, per galera e morte, per quasi ogni mancanza militare negli antichi bandi militari, che poi restavano lettera morta, perchè respinti dalla pubblica opinione; eppure si abolirono quelle esorbitanze, nè le paventate conseguenze ebbero luogo.

Io ho sempre visto nel mondo che un sol principio non fosse mai, nè è mai funesto, quello di far giustizia. Ora io dico che non è giusto di aggiungere una pena di più contro chi ha diritto a pensione per un delitto che, commesso da un altro, non ha aggravio di pena niuno. Dico che non è giusto togliere alla prole, alla moglie di un reo ciò che è divenuto unico patrimonio e sostentamento della famiglia.

DI PETTINGO, commissario regio. Osserverò all'onorevole deputato generale Quaglia che non si tratta di togliere diritti, ma di sospendere la validità di un diritto; il militare nella posizione di pensionato deve verso la società particolari riguardi per la sua condotta, che non l'individuo al quale la patria non provvede più, e credo che questa misura sia giusta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Quaglia, il quale consiste nel surrogare al secondo alinea dell'articolo 59 il seguente:

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa andrà soggetto nel suo esercizio alle norme prescritte dal libro I, titolo 1, capo 1° del Codice penale comune. »

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti il paragrafo secondo della Commissione:

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso: « 1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima. »

(La Camera approva.)

Metterò ai voti il paragrafo terzo della Commissione.

« 3° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, sinchè l'individuo rimane privo di tale qualità. »

(La Camera approva.)

Qui il deputato Quaglia propone un emendamento: